

Alle Organizzazioni sindacali nazionali

Oggetto: misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 –
Sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario e delle rate
trattenute stipendiali per i prestiti personali.

Le diverse disposizioni normative adottate dal Governo volte a contenere l'espandersi dell'epidemia da Covid-19 - da ultime, in particolare, quelle contenute nel DPCM del 22 marzo 2020 con cui sono state sospese tutte le attività produttive tranne quelle indicate nel decreto medesimo - incideranno in modo rilevante sulla stabilità del sistema economico del Paese con inevitabili ripercussioni su gran parte delle famiglie.

In relazione a quanto precede, nell'ambito delle misure di sostegno al personale dipendente dell'Istituto che potrebbe risentire negativamente sul proprio bilancio familiare a causa delle suddette misure restrittive e tenuto anche conto delle istanze in tal senso formulate da codeste OO.SS., si ritiene opportuno adottare le seguenti misure.

MUTUI IPOTECARI

Sarà sospeso per un periodo definito il pagamento delle rate di mutuo ipotecario ove i dipendenti stessi ne facciano esplicita richiesta.

Pertanto, ai dipendenti che dichiarino di trovarsi in uno stato di difficoltà economica causato proprio dallo stato di emergenza in atto sarà accordata la sospensione delle rate di mutuo ipotecario per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla prima rata utile successiva alla determinazione in materia da parte del Presidente.

Una volta ripristinata la trattenuta mensile prevista dal piano di ammortamento sottoscritto all'atto della stipula, il complessivo importo oggetto di sospensione sarà recuperato sulla base di un piano di restituzione del debito che dovrà essere indicato dal dipendente nella domanda stessa di sospensione.

Si fa presente che qualora al termine del rapporto di lavoro dovessero risultare ancora importi non versati, l'Amministrazione provvederà a trattenere le somme dovute dal dipendente – che già nella domanda di sospensione dovrà rilasciare specifica autorizzazione in tal senso – dall'importo relativo al trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

Al termine dell'emergenza sanitaria, sarà approfondita, come richiesto peraltro da codeste OO.SS., la tematica della rivisitazione dei tassi di interesse attualmente applicati.

PRESTITI CONTRO CESSIONE DI STIPENDIO

A decorrere dal mese di aprile 2020 e per sei mensilità, l'Istituto sospenderà le trattenute per prestito contro cessione di stipendio a tutte le categorie di dipendenti, ad eccezione del personale dirigenziale, dei professionisti legali e dei dipendenti appartenenti alle restanti categorie di personale che presentino espressa richiesta di non interruzione delle predette trattenute.

La sospensione del prestito comporterà il congelamento del debito residuo che non potrà essere estinto se non dopo il medesimo periodo di sospensione.

Atteso che il "Regolamento per la concessione dei prestiti al personale dipendente" di cui alla circolare n. 94/1997 prevede che il rinnovo del prestito possa essere richiesto a condizione che venga estinto quello precedente, detto rinnovo non potrà essere concesso al personale che sta beneficiando del periodo di sospensione.

Sarà facoltà del dipendente richiedere in qualsiasi momento il ripristino della trattenuta. Tale facoltà potrà essere esercitata una sola volta durante il periodo previsto di sospensione.

Al riguardo, la scrivente Direzione Centrale provvederà ad inviare una specifica nota di istruzioni a tutte le Strutture.

Il direttore centrale risorse umane
F.to Dott. Giuseppe Mazzetti